

Commercio di artifici pirotecnici

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 29 aprile 1997.

Art.1

(Campo di applicazione)

La presente legge disciplina la vendita di materiali ovvero dispositivi pirotecnici definiti anche artifici pirotecnici o fuochi d'artificio.

Art.2

(Classificazione artifici pirotecnici)

Il Comando della Gendarmeria provvede a classificare in due categorie gli artifici pirotecnici tenuto conto della natura e delle caratteristiche degli stessi, della loro efficacia esplosiva e della conseguente pericolosità nonché di quanto stabilito nelle Convenzioni e negli atti internazionali. Nella categoria A) vengono compresi gli artifici aventi maggiore efficacia esplosiva, nella categoria B) quelli con minore efficacia esplosiva.

Art.3

(Commercio al dettaglio artifici pirotecnici)

Nelle zone del territorio individuate come zone commerciali "L1" e "L2" la vendita al pubblico di tutti gli artifici pirotecnici (categoria A e B) è consentita soltanto ai titolari di licenza ed esercizio commerciale di armeria.

Nelle altre zone del territorio la vendita di artifici pirotecnici compresi nella categoria A è ugualmente riservata ai titolari di licenza ed esercizio commerciale di armeria; la vendita degli artifici compresi nella categoria B è consentita anche ai titolari di licenza ed esercizio commerciale di giocattoli.

E' vietata la vendita di artifici pirotecnici negli esercizi commerciali diversi da quelli di armeria e di giocattoli.

Nei casi consentiti, la vendita al dettaglio è comunque ammessa nel periodo intercorrente tra il 1° dicembre ed il 31 marzo.

Art.4

(Commercio all'ingrosso artifici pirotecnici)

Il commercio all'ingrosso di artifici pirotecnici resta regolato dalle disposizioni di legge vigenti in materia commerciale.

I prodotti devono essere conservati in depositi rispondenti ai requisiti prescritti dalla legislazione sull'igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro e autorizzati dal Servizio Igiene Ambientale e dal Comando della Gendarmeria. I locali attualmente adibiti a deposito debbono essere adeguati allo scopo di garantire sufficiente sicurezza in ragione dei quantitativi immagazzinati e dell'ubicazione e caratteristiche degli immobili. Nel dare le prescrizioni per l'adeguamento, il Servizio Igiene Ambientale stabilisce i termini di realizzazione: quando sia necessario per escludere pericoli imminenti per la sicurezza pubblica può vietare il deposito fino a completo adeguamento dei locali.

Art.5

(Norme di vigilanza)

Il Comando della Gendarmeria esercita la vigilanza sul commercio all'ingrosso e al minuto di materiali o dispositivi pirotecnici con facoltà di dare disposizioni al fine di regolare e, se necessario, limitare o vietare la vendita degli stessi per ragioni di incolumità, sicurezza e ordine pubblico. Emanando egualmente prescrizioni sulle modalità e sulle cautele da osservarsi per l'importazione, il trasporto, l'immagazzinamento e deposito e fissa per ogni esercizio all'ingrosso, in considerazione dell'ubicazione e delle caratteristiche dei locali adibiti a deposito, limiti massimi di stoccaggio.

Il medesimo Comando è tenuto ad eseguire ispezioni presso gli operatori abilitati alla vendita delle predette materie, a sottoporre a controllo gli atti di importazione e commercio, a verificare le misure di sicurezza prescritte per i depositi autorizzati. Può di conseguenza modificare le disposizioni di carattere generale e le prescrizioni particolari.

Il Comando della Gendarmeria provvede con ordinanza immediatamente esecutiva. Contro l'ordinanza è dato ricorso al Tribunale Amministrativo entro il termine di quindici giorni dall'intimazione.

Dei provvedimenti del Comando della Gendarmeria di cui ai commi precedenti deve essere data comunicazione alla Commissione del Commercio.

Art.6

(Vietata vendita)

I minori di anni quattordici non possono acquistare artifici pirotecnici.

La vendita degli artifici pirotecnici rientranti nella categoria A è vietata ai non maggiorenni.

Art.7

(Sanzioni applicabili)

E' punito con le sanzioni previste dall'articolo 251 del Codice Penale chiunque, in violazione di questa legge o senza osservare le disposizioni o le prescrizioni del Comando della Gendarmeria, introduce nel territorio della Repubblica artifici pirotecnici, li acquista o li detiene per metterli in commercio, li pone effettivamente in commercio.

La pena è aumentata di uno o due gradi quando il reato risulti particolarmente grave per le caratteristiche o le quantità dei materiali ovvero per la recidiva specifica e reiterata prevista dagli articoli 18 e 91 del Codice Penale.

In luogo della pena detentiva può applicarsi quella della multa a lire di cui all'articolo 84 ovvero quella della multa a giorni di cui all'articolo 85 del Codice Penale quando l'infrazione risulti particolarmente lieve ai sensi degli articoli 88, 89 e 90 dello stesso Codice.

In caso di recidiva o di perdurante inosservanza delle prescrizioni date dal Comando della Gendarmeria, alle pene stabilite è aggiunta l'interdizione dal commercio di primo o di secondo grado di cui all'articolo 82 del Codice Penale.

Oltre alle sanzioni predette si applicano le sanzioni penali ed amministrative previste dagli articoli 37 - 42 della Legge 29 maggio 1991 n.69 "Disposizioni sulla disciplina del commercio".

Art. 8

La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 5 maggio 1997/1696 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Paride Andreoli - Pier Marino Mularoni

